



di Bruno Ricci\*

## Il ruolo strategico degli ammortamenti e delle svalutazioni

Ai sensi dell'art. 2426 n.2 c.c. le immobilizzazioni immateriali e materiali devono essere sistematicamente ammortizzate in funzione della loro vita utile residua. Il legislatore, al comma successivo del medesimo articolo (art. 2426 n.3 c.c.) prosegue dicendo che le immobilizzazioni, nel caso in cui il loro valore di mercato dovesse essere durevolmente inferiore al loro valore di libro, ossia al costo storico o di produzione (art. 2426 n.1 c.c.) devono essere iscritte a questo minor valore. Questo è il quadro normativo di riferimento ogni volta si voglia parlare di ammortamenti e svalutazioni. Le immobilizzazioni devono essere ammortizzate in quanto il nostro bilancio deve essere redatto in ossequio al principio della competenza economica (art. 2423bis n.3 c.c.). L'ammortamento non è altro che **"l'utilità annuale, espressa in termini monetari, che il fattore produttivo pluriennale apporta ad un determinato ciclo produttivo"** (Dott. Bruno Ricci). Grazie al processo di ammortamento spalmiamo un costo in un arco temporale pari alla vita utile residua del bene. Il reddito di esercizio, quindi, non verrà impattato per l'importo dell'intero costo ma solo per una parte di questo. L'ammortamento è un costo non monetario e quindi, se è vero che da una parte partecipa alla determinazione del reddito civile, dall'altra non impatta sul piano finanziario. Vediamo di fare un esempio: costo macchinario 1.000, piano di ammortamento 5 anni, vendite 500 tutte incassate. L'ammortamento annuale è pari a  $1.000/5=200$ . Il reddito di esercizio sarà pari a  $500-200=300$ . Le liquidità ammontano viceversa a 500. Gli azionisti si distribuiscono solo l'utile

quindi 300, lasciando nelle casse sociali euro 200. Se ipotizziamo una costanza del fatturato per i successivi 4 anni, nelle casse sociali al termine del piano di ammortamento quinquennale, avremo euro 1.000. Tale liquidità potrà essere utilizzata per rinnovare il parco macchine e garantire la continuità aziendale (art. 2423bis n.1 c.c.). Il piano di ammortamento viene deciso dal redattore del bilancio e avrà un importante impatto anche sul piano della rappresentazione chiara, vera e corretta (art. 2423 n.2 c.c.). Infatti, se omettessimo di ammortizzare o ammortizzassimo in misura inferiore al livello di usura fisica e dell'obsolescenza tecnologica del bene, potremmo cadere in un'ipotesi di annacquamento del patrimonio aziendale, in lesione dei diritti patrimoniali del parco creditorum. Situazione, quest'ultima, perseguita anche penalmente (artt. 2621 ss), nel caso in cui la differenza tra il valore di libro e quello effettivo (*fair value*), dovesse essere rilevante e quindi idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale dei terzi. Come avete visto, l'ammortamento genera liquidità, che ha come sua destinazione naturale quella di finanziare nuovi investimenti in fattori durevoli in sostituzione di quelli vecchi, oramai usurati e obsoleti. Se utilizzasse quelle risorse finanziarie per altri utilizzi, l'imprenditore potrebbe indebitare la società nel momento in cui si palesasse la

necessità di rinnovare il parco macchine e compromettere, così, la continuità aziendale.

L'ammortamento, oltre a rivestire il ruolo di risorsa di autofinanziamento, salvaguarda anche la consistenza legale del patrimonio netto di una società. Vediamo di esplicitare meglio questo concetto. Il patrimonio netto (macroclasse A del passivo patrimoniale) non può mai scendere sotto il minimo legale, che ricordo essere per le Srl 10.000 euro e per le SpA 50.000 euro. Se, causa l'ammortamento, il reddito di esercizio fosse una perdita, questa andrebbe ad intaccare il patrimonio netto della società e se quest'ultimo dovesse scendere sotto il minimo legale, spingerebbe i soci ad ulteriori versamenti per riportarlo al livello minimale, salvo incorrere nelle ipotesi previste dall'art. 2484 c.c.. In conclusione, la determinazione del piano di ammortamento è una questione molto seria che non deve rispondere a politiche di bilancio di fine anno, ma deve rispondere e quindi essere coerente all'usura fisica e tecnologica che il bene subisce causa i ritmi di utilizzo e il semplice trascorrere del tempo. Infatti, premesso quanto detto nelle righe precedenti, un reddito operativo (A-B) del C.E. (art. 2425 c.c.) positivo esprime la capacità del business di remunerare i fattori produttivi pluriennali utilizzati nel ciclo produttivo. Se viceversa, questo non si dovesse verificare, il livello della produzione (utilità sperata) si dimostrerebbe incapace di coprire gli investimenti effettuati con ovvi dubbi

### NOTA

\* Socio AIAF dal 2014, Studio Tributario Societario.



## Il ruolo strategico degli ammortamenti e delle svalutazioni



circa la redditività del business. Ed è proprio in questa ipotesi che si aprono le doverose porte di effettuare un *impairment test* sugli investimenti pluriennali effettuati e questo in ossequio al disposto dell'art. 2426 n.3 c.c. e del principio contabile OIC n. 9. Quando effettuiamo un investimento non possiamo che aspettarci un'utilità superiore al costo sostenuto. Utilità che si può estrinsecare o in un aumento del fatturato o in una diminuzione dei costi operativi. L'imprenditore deve, con cadenza annuale, effettuare un *impairment* sugli investimenti pluriennali effettuati, al fine di verificare l'esistenza di questa utilità o meglio dire se questa riesca con regolarità a recuperare gli sforzi sostenuti. Nel caso in cui ci fossero indizi certi sulla non recuperabilità degli investimenti effettuati (*badwill*) l'amministratore deve, senza indugio, svalutare gli *assets*. A questo punto ci domandiamo come si possa misurare l'utilità degli investimenti. L'OIC n. 9 presenta due metodologie di misurazione a seconda della dimensione della società. La prima consiste nell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi derivanti dalla CGU (*cash generating unit*) oggetto di *impairment*. L'altra è chiamata metodo della capacità di ammortamento ed è riservata alle imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435bis c.c.). Con la prima metodologia, il redattore del bilancio deve procedere con la svalutazione dell'*asset* nella misura in cui il suo valore netto contabile risulti superiore al valore recuperabile. Quest'ultimo, è dato dal maggiore tra il valore d'uso e il valore equo. Il valore d'uso è dato dal valore attuale dei flussi di cassa operativi attesi da una attività o da una CGU. Flussi, quest'ultimi, attualizzati prendendo come tasso di

riferimento, detto anche di sconto, tra gli altri il WACC (*weighted average cost of capital*). Il valore equo o *fair value* di un'attività è il valore al quale due parti sono disposte a contrarre al netto dei costi di vendita. L'altra metodologia è molto semplice da applicare e quindi potrebbe essere usata come punto di partenza per una successiva e più approfondita analisi. Questa seconda tecnica di misurazione parte dal presupposto che un *asset* deve essere svalutato nella misura in cui il reddito operativo pre-ammortamento non copra gli ammortamenti. Facciamo un esempio: ricavi 1.000, costi operativi senza ammortamento 800. Reddito operativo (1.000-800) = 200. Ammortamenti 300. La svalutazione da effettuare è pari a 100. Il processo valutativo (*impairment*) delle immobilizzazioni, come anche delle rimanenze e dei crediti, non rientra nell'arbitrarietà del redattore del bilancio, ma rappresenta uno specifico dovere. Il nostro legislatore impone la svalutazione delle immobilizzazioni come atto necessario per rappresentare con chiarezza, veridicità e correttezza la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria di un business. In altri termini, il legislatore con questa disposizione vuole evitare rappresentazioni contabili annacquate e lesive del legittimo affidamento dei terzi. Se non si procedesse in tal senso, il rischio è quello di sopravvalutare le attività patrimoniali di una azienda. Comportamento che potrebbe sfociare nel reato di falso in bilancio (art.2621 ss.), nel caso in cui tale sopravvalutazione sia di entità rilevante e idonea a ledere i diritti patrimoniali dei soci e dei creditori. La svalutazione produce gli stessi benefici del processo di ammortamento (vedi sopra). In altri

termini, non intacca le disponibilità liquide della società, essendo un costo non monetario, e spinge i soci a rafforzare il patrimonio netto con ulteriori apporti (denaro, crediti, beni). Per concludere la trattazione dell'argomento riporto stralcio della Sentenza n. 22474 del 27.05.2016 Cassazione Penale, Sezioni Unite: ***“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente o senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”***.

(riproduzione riservata)

# EFFAS ESG Certified Diploma in e-learning

A partire da giugno 2016 AIAF Financial School propone il nuovo “**EFFAS ESG Certified Diploma**”, in e-learning, diploma finalizzato ad acquisire le competenze necessarie per valutare l'integrazione delle informazioni ambientali, sociali e di governo societario nelle analisi finanziarie e nelle decisioni di investimento.

## Obiettivi

Obiettivo principale del corso EFFAS ESG è quello di evidenziare l'importanza crescente delle informazioni di carattere non finanziario (ESG) in ambito valutativo, contabile e di gestione di portafoglio.

I temi trattati saranno:

- I principali fattori ESG e il loro impatto in materia di rischio/rendimento
- I differenti approcci e le varie strategie di investimento attente anche alle performance ESG
- I market driver dell'integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento e di valutazione aziendale
- L'investimento responsabile rispetto alle varie asset class
- Le principali linee guida ed il Corporate ESG reporting

## Destinatari

Il corso EFFAS ESG si rivolge principalmente agli analisti finanziari e ai gestori di portafoglio che desiderano integrare le informazioni ESG nei processi di valutazione aziendale e di allocazione dei capitali ma più in generale a tutti quei professionisti finanziari ed aziendali (CSR manager, Private banker, Consulenti aziendali, Promotori finanziari, Family office, Revisori dei conti, Responsabili di bilancio, Dottori commercialisti, Investor Relator, etc.) che desiderano approfondire i temi della sostenibilità socio/ambientale e dell'impatto delle informazioni ESG in ambito finanziario.

Brochure e contenuti del Diploma EFFAS ESG sul sito AIAF: [www.aiaf.it](http://www.aiaf.it)



Con il patrocinio di

